

quest'anno presentiamo una copia del contratto di affitto della proprietà Patriziale del Castello, dell'anno 1897.

Con stima la riceviamo
Pierini Pierini
Amministratore Patriziale

Contratto di locazione del Castello di proprietà Patriziale

Stabio, li 25 Luglio 1897

Tra il sott. Pierini Pierini Amministratore del Patriziato di Stabio ed il Sig. Trovetti Battista fu Giuseppe di Stabio. — At seguito degli esperimenti d'asta tenuta per la locazione del fondo patriziale denominato il Castello in Stabio, e della relativa perizia — prendo detti esperimenti d'asta andati pienamente deserti si è convenuto quanto segue:
I L'amministrazione dà in locazione il detto fondo Castello come si ritrova al nominato Trovetti al prezzo di fr. 175 settantacinque annui pari alla perizia fatta da pagarsi al S. Martino di ogni anno.

II La locazione sarà duratura per anni 3 tre pros. futuri a far tempo dal S. Martino 11 Nov. 1897.

III Per le condizioni di godimento in particolare della parte boschiva di detto fondo le parti si riportano alle consuetudini vigenti.

IV Il prezzo d'affitto sarà pagato regolarmente all'atto della scadenza sotto parata esecuzione attribuendosi al frequente foglio e qualità di formale riconoscimento di debito.

V Per quanto nel presente atto previsto le parti si riportano alle vigenti leggi e tassativamente ai disposti del Codice Federale delle obbligazioni.

Qui fede di che si firmano:

NOTIZIARIO DEL PATRIZIATO DI STABIO

Cari Patrizi

anche quest'anno tramite le righe del nostro Notiziario, periodico annuale che ci dà la possibilità di essere più vicini, ho il gradito compito di porgervi unito a tutto l'ufficio Patriziale i più sinceri saluti.

Il 4 marzo si è tenuta l'annuale assemblea Patriziale, e devo purtroppo portarvi a conoscenza che la partecipazione è stata bassa, visto che questa situazione si protrae da diversi anni abbiamo deciso di eventualmente abbinare suddetta assemblea al pranzo annuale, quindi cercheremo di introdurre detto cambiamento con l'anno venturo.

Per quest'anno l'appuntamento è fissato per il 6 maggio p.v. al Ristorante Montalbano dove sono sicuro che l'amico Claudio ci farà passare ancora delle ore liete in compagnia, mi auguro quindi di vedervi numerosi in rappresentanza di tutte le famiglie.



PUBBLICAZIONE PERIODICA
N. 6 anno 1990

Sommario:
Nota del Presidente
Attività del Patriziato
Notizie varie

Il Presidente

Attività del Patriziato di Stabio nell'anno 1899

Lo scorso 4 marzo 1990 si è tenuta l'annuale Assemblea Patriziale che ha esaminato i conti dello scorso anno.

Il risultato è stato:

Entrate fr. 5'611,99 Uscite fr. 4'319,50

Avanzo fr. 1'292,49

Sostanza al 1.1.1990 fr. 57'015,93

L'Assemblea ha deciso di tenere l'annuale banchetto dei Patrizi la domenica 6 maggio 1990 alle ore 12. al ristorante MONTALBANO di Stabio.

Il prezzo è di fr. 35 per persona e fr. 20 per i ragazzi sotto i 12 anni.

La Partecipazione è personale e non si possono delegare altri.

Coloro che intendono partecipare sono pregati di inviare l'allegata cedola entro il 28 aprile 1990.

Rammentiamo che sono in vendita gli stemmi delle famiglie Patrizie, stampati su carta speciale al prezzo di fr. 30.- l'uno.

I distintivi del Patriziato costano invece fr. 5.-

deciso di pubblicare il rapporto dell'ALPA da discutere nella
Assemblea di domenica 31 marzo a Locarno.
Come si vede la condizione della concessione automatica dello
stato di Patrizio non verrà inclusa nella nuova legge.

Per l'assemblea straordinaria del 31 marzo a Locarno

Il consiglio direttivo dell'Alleanza patriziale ticinese non appena in possesso del Messaggio sul disegno della nuova legge organica patriziale (del 5 dicembre 1989) - doc. dip. Interno 3539 - ha preso in esame la stesura della proposta di legge, come risultata dalle decisioni finali del Consiglio di Stato. Infatti su parecchi punti, dopo le proposte del dipartimento degli interni discusse con i nostri rappresentanti, vi furono modifiche non secondarie.

Il consiglio direttivo, dopo un necessario periodo di riflessione, si è riunito in due successive sedute il 2 e l'8 febbraio nella sala patriziale del Palazzo di Città di Bellinzona ed ha svolto una approfondita discussione che completava le relazioni già tenute precedentemente dai commissari.

Esso ha deciso di convocare un'assemblea straordinaria il prossimo 31 marzo a Locarno, dedicata unicamente all'esame del progetto di legge che, nel frattempo, sarà davanti alla commissione legislativa del Gran Consiglio. I risultati dell'assemblea saranno inviati alla commissione parlamentare.

In seguito il consiglio direttivo ha deciso di distribuire a tutte le amministrazioni patriziali il documento governativo, accompagnandolo sulla rivista da un testo esplicativo che, tralasciando particolari invariati o di interesse secondario, attira l'attenzione sulle novità di tale progetto, lo confronta con le osservazioni da noi avanzate in sede di consultazione (decise nell'assemblea del 17 dicembre 1983 e pubblicate nella rivista del 1984 n. 1) e infine commuicando, in modo succinto, i punti sui quali il consiglio direttivo ritiene necessario attirare l'attenzione dell'assemblea per organizzare una discussione concreta e proficua. Tale è lo scopo del presente articolo.

Il documento votato il 17 dicembre 1983, dopo la consultazione di tutti i patrizi diceva:

1. ELEMENTI POSITIVI DEL PROGETTO

Siccome il progetto di legge ed il rapporto affermano chiaramente la funzione e l'utilità pubblica dell'istituto patriziale nel Cantone al momento presente e anzi si sforzano di potenziare la sua funzione, esso è in generale da noi condiviso.

In particolare si sottolineano le seguenti innovazioni positive:

- 1.1. La distinzione fra beni amministrativi e beni patrimoniali (art. 5) e l'aumento fiscale dei primi è una innovazione positiva già proposta a suo tempo dall'ALPA, come pure la tassazione del reddito del bosco secondo il principio dell'accantonamento (art. 25).
- 1.2. La creazione del Fondo di aiuto patriziale (art. 28), nel quale convergono principalmente mezzi esterni (art. 29) per permettere ai patrizi privi di mezzi di far fronte ad oneri di interesse pubblico, è una innovazione che aiuta i patrizi più deboli.
- 1.3. La facilitazione delle funzioni e lo sforzo di migliorare le strutture del Patriziato anche attraverso consorziamenti (art. 37) possono avere effetti benefici pur con talune riserve.
- 1.4. L'aver affrontato il problema dell'apertura del Patriziato a nuove famiglie qui abitanti da molto tempo è pure un auspicio dell'ALPA.

Tutti questi problemi furono affrontati e studiati dall'ALPA e dal CD assai prima dell'attuale revisione, e l'introduzione di certe nuove forme furono da noi auspiccate. Perciò il CD esprime una valutazione globale positiva anche se, nella formulazione corrente, qua e là, si avanzano valutazioni diverse, probabilmente superabili con formulazioni più precise.

2. ELEMENTI DA DISCUTERE

Vi sono poi dei punti discutibili che, secondo taluni commissari, possono essere chiariti o con una modifica redazionale degli articoli di legge o con un commento autentico, inserito nel testo del messaggio.

- 2.1. Si auspica che alla formazione del Fondo di aiuto patriziale si attinga anche attraverso una percentuale dei redditi netti dai «diritti di superficie» (art. 28, cfr. 35), e dal «ricavo netto» del taglio dei boschi (art. 29).
- 2.2. Anche la sostituzione del concetto di «fuoco» con il concetto di «economia domestica» (art. 58) appare molto discutibile, tenuto conto della portata storica dell'istituto patriziale che sta molto a cuore ai patrizi.

3. ELEMENTI NON ACCETTABILI (ED EVENTUALI PROPOSTE)

Infine l'assemblea nella sua grande maggioranza si è dichiarata contraria allo spirito e alla formulazione dei seguenti articoli, proponendo, se del caso, formulazioni alternative:

- 3.1. Il considerare elemento costitutivo del Patriziato solo «la proprietà di beni immobili d'uso comune» (art. 1) (beni che potrebbero essere limitati solo a quelli di carattere agricolo e forestale) e introdurre un concetto giuridico di natura privatistica che limita l'esercizio di altri «diritti reali». La natura «politica» del Patriziato dev'essere affermata più chiaramente contro il concetto «materialistico», sottolineando la garanzia costituzionale cantonale e federale di tali enti.
- 3.2. La specificazione dei «beni riscattabili» del Comune (art. 12), le modalità e condizioni di tale riscatto non sono condivise. In particolare si auspica la limitazione del diritto di riscatto (art. 12) di opere non agricole da parte del Comune, solo nel caso che esse risultino insufficienti alla comunità o passive; il riscatto deve avvenire al «valore di costruzione al momento del riscatto, dedotta la vetustà».
- 3.3. Malgrado le discussioni in seno all'assemblea dell'ALPA e lo spirito di apertura ormai diffuso che ha portato ad auspicare la «concessione del patriziato» dopo 50 anni di ininterrotta permanenza «in loco», la formulazione della con-

cessione «ope legis» di nuovi patrizi sulla base di 50 anni di domicilio e generalmenti aversata (art. 44-43).

A nostro avviso occorre comunque l'accettazione dell'assemblea.

- 3.4. Vi è pure notevole opposizione alla «scelta» del patriziato (art. 42) fra quello paterno e materno. Il patriziato si trasmette con il cognome paterno e solo se il padre non è patrizio o per altre ragioni particolari si deve prevedere la concessione del patriziato materno (patriziato per via femminile da prevedere).
- 3.5. Si auspicano infine:
 - a) Una procedura di fusione (art. 38) che operi maggiormente «dal basso» e non sia imposta dall'esterno, con eventuali condizioni precise e con criteri giurisdizionali (art. 36d).
 - b) Procedure più realistiche nel funzionamento dell'assemblea patriziale (art. 79-85-76).
- 3.6. L'assemblea pensa che la legge dovrebbe prevedere anche un riconoscimento ufficiale dell'ALPA come ente di buoni uffici e sua rappresentatività nella «Commissione consultiva» di cui all'art. 123 ed in eventuali altri organi cantonali di coordinamento, di vigilanza, ecc.
- 3.7. Infine, si propone che l'atto declaratorio del Consiglio di Stato previsto all'art. 3 venga specificato essere tale (un prendere atto dell'esistenza) e non costitutivo.
4. L'assemblea ha inoltre formulato alcune osservazioni sul compito del Patriziato che dovrebbero venir ricordate nella legge (art. 7) o considerate nel messaggio.
 - 4.1. Fra i compiti del Patriziato v'è anche la collaborazione alla tutela del mondo culturale regionale, come la tutela e la conservazione e valorizzazione delle tradizioni, dei documenti e monumenti antichi (archivi, ecc.) che sono elementi essenziali della documentazione storica nostra (art. 7).
 - 4.2. La tutela del paese comprende anche il rispetto della natura, della fauna e della flora, in massima parte di proprietà patriziale, elemento essenziale anche nel campo turistico.
 - 4.3. La legge deve far comprendere e incrementare l'indirizzo costante verso la collaborazione col Comune.

In un ordine del giorno particolare l'assemblea ha inoltre affermato:

- a) indissolubile un Patriziato sin quando esistano i cittadini ticinesi patrizi che ne fanno parte, e meglio sin quando essi possano costituire una assemblea patriziale;
- b) che sia tale applicazione (art. 3 LOP) come le proposte suddette (art. 1 progetto nuova LOP) non siano conformi né alla garanzia costituzionale né alla giurisprudenza federale;
- c) che i beni di quei patrizi che non hanno più la possibilità di costituire i propri organi secondo la LOP vengano devoluti al Fondo di aiuto patriziale di cui agli art. 28 e 29 del progetto di nuova LOP;

e invitava

«tutti i patrizi costituiti e iscritti all'ALPA che non sono ancora in possesso dell'atto declaratorio del Consiglio di Stato, come pure tutti i patrizi esistenti e non attivi, a convocare le rispettive assemblee, nominare i propri organi ai sensi della LOP e inoltrare l'istanza per l'ottenimento di questo atto».

Infine

«L'assemblea straordinaria dell'ALPA del 17 dicembre 1983, approvando questi documenti ha pertanto espresso il proprio punto di vista sulla consultazione e sul progetto nella fase attuale, dando preciso mandato al Consiglio direttivo di intraprendere quelle iniziative che esso riterrà più opportune per far sì che i punti di vista espressi o decisi siano tenuti in considerazione già in sede di elaborazione definitiva del progetto di legge da parte del Dipartimento, riservando naturalmente eventuali altri interventi al momento della presentazione del messaggio del Consiglio di Stato e della discussione parlamentare».

Tutti i punti espressi nel documento citato sono stati affrontati e discussi nei gruppi di lavoro organizzati dall'on. Martinelli, nel quale erano presenti quattro rappresentanti dell'ALPA. L'on. Martinelli stesso, nel discorso tenuto all'assemblea di Losone il 28 maggio 1988 (pubblicato nella Rivista n. 191, luglio-settembre 1988 pp. 11-16), aveva affrontato esplicitamente i punti di discussione e indicato le possibilità di autorevolezza. Il lavoro di approfondimento è stato lungo e complesso. In parte le nostre osservazioni sono state accolte, in altri casi si sono proposte varie soluzioni, in altri ancora sono state elaborate formule del tutto nuove dovute a principi generali sviluppati nel frattempo.

Così fra gli elementi da discutere (2.1) sulla formazione del fondo patriziale (art. 27) chiedevamo che il contributo fosse calcolato sui «redditi netti» e non sull'«incasso lordo». Tale richiesta non è stata accettata e pertanto verrà riproposta e documentata. Inoltre, all'ultimo momento, la proposta commissionale che sembrava pacifica (quella della partecipazione - oltre allo Stato ed ai patrizi - di quote provenienti dai redditi del turismo e dello sfruttamento idroelettrico) è stata scartata, pare per una decisione di principio del Consiglio di Stato, e la partecipazione ridotta alle due corporazioni di diritto pubblico: lo Stato e i patrizi. Ciò pone in risalto l'importanza dell'art. 27 e le quote di contributo dei patrizi.

Abbiamo invece ottenuta la modifica richiesta dell'espressione «economia domestica» (nel progetto all'art. 58) con quella di «fuoco» (attualmente all'art. 54) che ci sembrava più corrispondente, anche storicamente, allo spirito vicinale.

Sugli elementi non accettabili da parte dei patrizi si può osservare:

- 3.1. Si è rafforzata la visione «politica» e «pubblicistica» del patriziato affermando che oltre «i beni immobili d'uso comune», possono essere «utilizzati» anche altri beni o attività d'interesse pubblico (art. 1) che vengono citati all'art. 5 e 7 (archivi e altri beni culturali). Possono così essere riconosciuti patrizi anche quegli enti che hanno beneficiato il comune o altre fondazioni filantropiche (ospedali, ricoveri ecc.) e che mantengono un significato «morale». E ciò che chiedevamo.
- 3.2. Sui «beni riscattabili» (nel primo progetto all'art. 12 ora all'art. 11) sono state

L'art. 43 ribadisce che lo stato di patrizio deve essere concesso dall'Assemblea o dal Consiglio patriziale a precise condizioni (§ 1, a, b, c). Ma aggiunge (§ 2): Essa non può essere negata (se sono accertate tutte le condizioni e non si oppongono elementi imprevedibili) a un richiedente:

- a) cittadino ticinese, domiciliato nel comune ininterrottamente da almeno 50 anni, calcolando anche il tempo di domicilio di un genitore;
 - b) nel caso d'un richiedente agricoltore sul posto, il computo degli anni è ridotto a 25.
- Anche questa soluzione, pur accettata da parecchi nostri delegati, non troverà tutti consenzienti, ma è a nostro avviso la soluzione più opportuna per garantire:
- il potenziamento demografico dei patrizi, secondo il principio di permettere un aumento delle famiglie legate alla vita del paese da più generazioni, accettando la trasmissione femminile;
 - la garanzia di inserimento nella realtà locale e soprattutto agricola per le famiglie da tempo domiciliate e cittadine ticinesi;

accolte le nostre osservazioni, considerando solo le infrastrutture non agricole e solo nel caso di gestione insufficiente o passiva, con un più equo calcolo delle indennità.

- 3.3. Anche la concessione dello stato di patrizio «ope legis» dopo 50 anni di domicilio ininterrotto, a cui reagiscono la maggior parte dei patrizi consultati, è stata eliminata. In pratica ora esso viene sempre concesso dall'Assemblea o dal Consiglio patriziale. Tale «concessione» deve sottostare però a certe regole generali per garantire ai richiedenti una «parità di trattamento»: cioè non fare personalismi ed ingiustizie.

Taluno pensa però che il patriziato - essendo un ente anteriore al cantone - non può accettare limitazioni esterne. Rispondiamo che il patriziato, sin dall'antichità, non è mai stato estraneo alla organizzazione dello Stato e che ogni Stato deve affermare la validità di certe regole di giustizia generale. E ciò che chiamiamo «stato di diritto». Già nel passato lo «Stato» era autorità di ricorso contro eventuali «ingiustizie» (si veda l'interessante studio di L. Caccavillani nel n. 193 della nostra rivista sul controllo della Repubblica di Venezia del 1674 che garantisce «esternamente» la parità dei diritti in questo settore) e oggi, di fronte al riconoscimento di «corporazione di diritto pubblico», all'esonerazione delle imposte sui beni patrimoniali, alla partecipazione dello Stato al fondo di aiuto patriziale, alla garanzia di sussidi cantonali e federali, tale concetto non può essere misconosciuto o ignorato.

Il problema della «concessione del patriziato» (altrove detto «incolato») viene però a complicarsi con la recente decisione costituzionale sulla parità dei diritti fra uomo e donna. Siccome sul piano politico tale principio è stato ammesso, e se ne è discusso sulla nostra rivista (n. 196) a proposito della «Modifica della legge sulla cittadinanza svizzera» (1989, fasc. 4 p. 3-4) esso deve essere inserito analogamente anche nella legge patriziale. Occorre pertanto esaminare l'art. 43 tenendo presente che la cittadinanza ticinese (e svizzera) verrà attribuita, con procedura facilitata, solo 5 anni dopo il matrimonio ed è persa per nuovo matrimonio successivo al divorzio o alla vedovanza.

- la limitazione di concessioni automatiche e soprattutto di esclusioni immovitate o personalizzate dopo 50 anni di domicilio;
- l'adattamento, necessario al principio garantito in sede federale della parità dei diritti fra uomo e donna, anche nel campo familiare: cioè che la donna e l'uomo mantengano le loro cittadinanze e la loro figura giuridica anche dopo il matrimonio. Così anche la donna non patrizia che sposa un patrizio e una patrizia che sposa un uomo non patrizio mantengono il loro stato precedente sino al momento in cui possono inoltrare la domanda d'accesso al patriziato, dopo aver ottenuto la cittadinanza ticinese.

- 3.4. Sulla «scelta del patriziato» il discorso resta aperto a sapere se, nel regolamento, non si possa prevedere l'iscrizione col doppio cognome, in modo da documentare la provenienza femminile del fuoco.
- 3.5. Per le procedure di fusione (art. 36) è stato ribadito che l'avvio della procedura «d'ufficio» del Consiglio di Stato deve essere realizzata solo dopo aver sentito gli enti interessati e con possibilità di ricorso. Ciò è inteso in particolare per la fusione di enti senza possibilità di vita (per carenze di fuochi o di beni)

Per le nostre proposte seguenti (da 3.6 in poi) le nostre richieste sono state accettate quasi integralmente.

Riassumendo: i punti principali che il consiglio direttivo segnala all'attenzione dell'assemblea straordinaria sono i seguenti:

art. 19: da prevedere eventualmente lo stralcio se non si tiene conto che il patriziato, lavorando e programmando su un ampio arco di anni, può momentaneamente avere disponibilità che però saranno impiegate in seguito.

art. 27: l'alimentazione del fondo patriziale deve essere basata, da parte patriziale, sui ricavi netti e non sugli incassi lordi e tenuto conto degli impegni a lunga scadenza dei patrizi. Inoltre le percentuali fissate dal Consiglio di Stato devono avere una possibilità di ricorso evitando ogni possibilità di arbitrio. Al § 4 si deve abolire la possibilità di riduzione del massimo (il 50%) una volta accertata la necessità straordinaria del fondo.

art. 43: Concessione dello stato di patrizio. Il consiglio direttivo per le considerazioni esposte sopra, ha approvato tale articolo, compreso il § 2. Lo mette però in discussione per ventilare tale sua posizione.

art. 45: Si fa notare che non tutti i cosiddetti «patrizi generali» sono composti da «suddivisioni interne». Così, ad esempio, in Onsernone i patrizi di Comologno e Russo non fanno parte del «Patriziato generale», lo sono invece a Quinto e in Blenio.

art. 66: Per questa stessa considerazione, ma in senso inverso, le elezioni di tutti gli uffici patriziali non possono avvenire la stessa data. Il vicino che fa parte d'un «patriziato interno» dovrebbe recarsi lo stesso giorno in due sedi, talvolta discoste. Si propone perciò che il Consiglio di Stato fissi più date in un arco di tempo ridotto.